



AUTOSTRAD E SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

1223 F24

DECRETO DIRIGENZIALE N. 543 /DA del 13 OTT 2023

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n 242/2023, giudizio Barresi Pietro, c/ CAS del Giudice di Pace di Barcellona P.G.;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 27/09/2023 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. la cartella di pagamento n° 2023/002/SC/000000242/0/002 per imposta di Registro di € 217,50, derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. n° 242/2023 emessa a favore di Barresi Pietro che si allega;

Che tale pagamento di € 217,50 , è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare i pagamento **entro il 25/11/2023**;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 217,50 al capitolo 122 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 25/11/2023**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



*Il Dirigente Generale f.f.
Ing. Dario Costantino*

1223

PEC

Tipo E-mail
Da
A
Oggetto

PEC Inter.
Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - < dp.Messina@pce.agenziaentrate.it >
< autostradesiciliane@posta-cas.it >
RISERVATA PERSONALE ? Provvedimento giudiziario TXH2023002SC0000002420002 - Avviso di liquidazione [ENTRATEIAGEDP-MEIREGISTRO UFFICIALEI195971127-09-2023][276430694I268258301]

Mercoledì 27-09-2023 08:20:54

Oggetto: RISERVATA PERSONALE – Provvedimento giudiziario TXH2023002SC0000002420002 - Avviso di liquidazione

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Quallsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

BARRESI

Cont.

Allegati:

InfoProtocollo.txt TXH2023002SC0000002420002.pdf.p7m

Dati Tecnici:

message.eml sostitutiva.xml testo_email.txt Segnatura.xml

Consorzio Autostrade Siciliane Posta di Entrata		
27 SET. 2023		
DIR. GEN.	D.A. X	D.A.T.E.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 28235
del 27-09-2023 Sez. A



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2023/002/SC/000000242/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (TXH)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO
avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000242/2023

DEL 21/03/23 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE I
ALLEGATA AL DPR 131/86.
PARTI: BARRESI PIETRO / CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	17,50

(*) nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (**)
ANTONIO IRRERA
Firmato digitalmente

(**) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO



SENT. N° 248/23
CRON. 1369/23

RG. N° 145/2022

Rep 93/23

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da:

Barresi Pietro (BRRPTR56M19C347E) parte rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Marzullo e domiciliata come in atti.

PARTE ATTRICE

contro

Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rapp. Pro-tempore (01962420830) parte rappresentata e difesa dall'avv. Eliana Vinci e domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale

Conclusioni: all'udienza di discussione parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna al risarcimento del danno come ivi precisato, con vittoria di spese; parte convenuta chiedeva il rigetto di ogni contraria domanda, precisandosi le deduzioni, le domande e le eccezioni, come tutte esaminate infra in motivazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice agiva per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del riferito sinistro stradale occorso in data 14.05.2021 come meglio infra.

Sulla domanda, alla luce del contenuto degli atti, delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, si osserva.

La relazione in atti redatta dagli agenti di polizia stradale intervenuti a seguito di segnalazione, conferma il fatto per cui è giudizio, come dedotto in domanda, riscontrando, quel giorno alle ore 23,25, a seguito di intervento lungo l'autostrada A20 km 34,400 direzione Messina-Palermo, la presenza lungo la carreggiata di uno pneumatico di autocarro che, giusta l'ora notturna, veniva colpito da più vetture ivi in transito che riportavano vari danni.

Il rapporto specifica i danni alla vettura Fiat Panda in proprietà a Barresi Pietro al paraurti anteriore, al gruppo ottico destro, nonché danni meccanici da accertare.

Da quanto emerso può, intanto, concludersi sulla fondatezza della doglianza dell'attore il quale ha fornito i dovuti riscontri probatori, come era suo onere a tenore del precetto di cui all'art. 2043 c.c. in merito alla ricorrenza dei presupposti dell'invocata tutela risarcitoria per danno da c.d. insidia stradale.

La presenza di uno pneumatico da autocarro presente sulla carreggiata di marcia costituisce evidentemente un accidente che integra l'elemento obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità. Dall'esame del caso deve ritenersi infatti l'impossibilità di avvistare in tempo utile il pericolo medesimo ed evitarlo con l'uso della normale diligenza e prudenza, non potendone l'utente percepire in anticipo la presenza, giusta anche l'ora notturna del fatto, onde predisporre le opportune cautele.

Per converso, si rileva, come non siano emersi oggettivi ed attendibili riscontri, atti a poter riferire la verifica dell'incidente, ad una manovra imprudente o imperita del conducente il mezzo coinvolto.

Quanto alla responsabilità, deve essere imputato all'ente convenuto il consueto onere di vigilanza e controllo dei beni demaniali, nonché l'osservanza delle norme tecniche e di quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, della norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", in applicazione della quale l'ente è tenuto ad adoperarsi perché il bene non presenti per l'utente situazioni di pericolo alcune. Precetti tutti, che, nel caso in questione, non risultano essere stati compiutamente assolti.

Per altro profilo, nel caso in esame, non potrà ritenersi la ricorrenza del caso fortuito, in difetto di ogni concreto dato di riscontro circa la causa della presenza dello pneumatico sulla carreggiata e/o l'imputabilità o meno al fatto di un terzo o a soggetti pur anche riferibili al Consorzio, così dunque a poter ritenere un'intrinseca autonomia del fatto rispetto alla sfera di vigilanza del custode.

Quanto alla determinazione del danno al mezzo la tipologia delle compromissioni riportate dalla stima prodotte e confermate dai predisponenti in sede di prova testimoniale, possono giudicarsi compatibili con la dinamica dell'incidente sopra spiegata. Parimenti in ordine alla determinazione dei costi per materiale di consumo e mano d'opera carrozzeria e costi unitario orario ivi indicato.

La documentazione potrà dunque essere assunta a fondare una presunzione semplice circa l'entità del danno (tra le altre Cass. n. 8804 del 2005), che può essere determinato in euro 2.157,48 in termini attuali. Oltre agli ulteriori interessi legali sul capitale rivalutato dalla sentenza al soddisfo.

La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo delle somme predette.

Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

Dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta per la verifica del sinistro per cui è causa.

Per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Siciliane in persona del legale rapp. Pro-tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma determinata, come spiegato in parte motiva in euro 2.157,48 a titolo di risarcimento del danno subito al mezzo oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.